Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

| | |
|---|---|
| (TO) LUCCHINI GUASTALLA | Presidente |
| (TO) FERRANTE | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (TO) COTTERLI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (TO) DALMARTELLO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (TO) DE FRANCESCO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 03/06/2021

## FATTO

La ricorrente, legalmente assistita, afferma nel ricorso di essere titolare di un buono fruttifero postale della serie “Q/P” emesso i 2 luglio 1986 e di aver chiesto il rimborso del titolo l’8 novembre 2016, ottenendo una liquidazione non soddisfacente in quanto inferiore alla somma legittimamente attesa in base a quanto previsto dalla tabella riprodotta a tergo dello stesso. Infatti, argomenta, per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno sul retro del titolo è previsto un rendimento di Lire 129.075 per ogni bimestre successivo al 20° anno di fruttuosità e pertanto sussiste un debito residuo in suo favore di € 1.900,31.
Proposto reclamo con esito insoddisfacente in data 11 marzo 2020, la ricorrente si rivolge all’ABF e chiede che il Collegio riconosca il proprio diritto all’applicazione dei rendimenti originari secondo quanto previsto dalla tabella apposta a tergo del titolo oggetto di vertenza, circoscrivendo la propria domanda al periodo intercorrente tra il 21° e il 30° anno di fruttuosità (con espresso riferimento ai valori assoluti stampigliati sul retro del titolo, Lire 129.075 per ogni bimestre successivo al 20° anno), per un totale ancora da liquidare di € 1.900,31 “o della somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta”, oltre a “compensi professionali eventualmente dovuti”.
L’intermediario resistente nelle controdeduzioni eccepisce in via preliminare che il ricorso è irricevibile in quanto relativo a fatti esorbitanti dalla competenza temporale dell’ABF, che le Disposizioni di Vigilanza circoscrivono alle “operazioni e ai comportamenti” verificatisi a

partire dal 1° gennaio 2009. Eccepisce inoltre che il ricorso è altresì inammissibile in quanto non rientra nella competenza per materia dell'ABF.
Nel merito, dichiara che il ricorso è infondato in quanto il DM 13/06/1986, istitutivo di una nuova serie di buoni postali, identificata con la lettera Q, prevede che sui moduli dei buoni della serie "P" venga apposto – oltre al timbro sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P" – un timbro sulla parte posteriore recante la misura dei "nuovi tassi", ovverosia dei tassi della nuova serie Q. Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, con l'apposizione dei suddetti timbri, i moduli dei buoni della serie "P" sono giuridicamente "a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria [Q]", quindi, rimborsabili alle condizioni economiche previste dallo stesso Decreto per la serie "Q". Conclude che alla scadenza dei buoni è stato offerto al titolare esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del Decreto ed indicato nelle tabelle ad esso allegate. In particolare, è stato riconosciuto l'importo calcolato ai tassi indicati dal DM 1986 sino al 20° anno, con interessi composti, e, per il periodo dal 21° al 30° anno, interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno. Precisa che il MEF ha espresso un orientamento assolutamente contrario all'ipotesi che per un medesimo buono possano trovare applicazione rendimenti riferiti a serie diverse e che l'appartenenza del buono sottoscritto alla serie Q era perfettamente conoscibile sin dal momento della sottoscrizione.
L'intermediario chiede in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'ABF e di dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009.
Nel merito, chiede il rigetto di tutte le domande in quanto infondate in fatto e in diritto.
Replicando alle controdeduzioni la parte ricorrente rileva che è pacifica la competenza temporale dell'ABF in quanto la controversia in questo caso attiene chiaramente agli effetti del rapporto e si riferisce pertanto a operazione successiva al 1° gennaio 2009 e, con riferimento alla presunta incompetenza per materia, che tra gli intermediari soggetti alla competenza dell'ABF va ricompreso l'intermediario resistente in base alle disposizioni del d.P.R. del 14.3.2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta).
Nel merito, argomenta che le difese svolte dall'intermediario sono in palese contrasto con l'orientamento pacifico dei Collegi ABF e con quanto statuito dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/2020 e dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3963/2019, che si sono peraltro espressi su una fattispecie del tutto coincidente con quella odierna.

## DIRITTO

La controversia verte sul riconoscimento degli interessi secondo le indicazioni riportate su un buono fruttifero postale.
L'intermediario eccepisce in via preliminare l'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF in quanto la pretesa della ricorrente sarebbe intesa a far valere un vizio genetico del (contratto relativo al) buono di cui è causa. In particolare parte resistente argomenta che il ricorso sarebbe volto a contestare il comportamento dell'intermediario all'atto della sottoscrizione del buono, avvenuta nell'anno 1986, e quindi posta al di fuori della competenza temporale dell'ABF, circoscritta a operazioni e comportamenti verificatisi dopo il 1° gennaio 2009.
Come da consolidato orientamento dell'ABF l'eccezione non può trovare accoglimento. Nello specifico, il Collegio di Coordinamento ha da tempo espresso il principio in base al quale nel caso di rapporti di durata deve farsi riferimento *al petitum* per verificare se si fondi su vizi genetici oppure su una diversa divergenza che riguardi gli effetti del negozio giuridico posto in essere (Collegio di Coordinamento, per tutte decisione n. 5673/2013).

Essendo la domanda proposta nell'odierno ricorso volta al rimborso di un buono emesso il 2 luglio 1986, con effetti definitivi solo allo spirare del termine di prescrizione dello stesso, ne deriva l'attualità della pretesa, con conseguente radicarsi della competenza temporale dell'ABF (cfr. da ultimo Collegio di Torino decisione n.7133/2020).
L'intermediario eccepisce anche l'incompetenza *ratione materiae* dell'ABF, in quanto i buoni fruttiferi sarebbero da considerarsi prodotti finanziari, esclusi quindi dalla competenza dell'ABF ai sensi dell'art. 4 comma 1 delle sopra citate Disposizioni.
L'eccezione non merita accoglimento. Anche su tale punto si è espresso il Collegio di Coordinamento, chiarendo come ai Buoni Fruttiferi non possa essere attribuita la qualifica di "strumenti finanziari" né di "prodotti finanziari", in quanto tali sottratti alla competenza dell'Arbitro, cosicchè l'eccezione di incompetenza *ratione materiae* deve essere disattesa (cfr. Collegio di Coordinamento, per tutte decisione n. 5673/2013).
Venendo al merito della questione, dalla documentazione prodotta la ricorrente risulta essere titolare di un buono fruttifero postale della serie Q/P, del valore nominale di lire 500.000, emesso il 2 luglio 1986. La ricorrente ha inoltre allegato copia della ricevuta di rimborso, emessa in data 8 novembre 2016, da cui risulta che sia stata liquidata la somma di € 3.794,69.
Il buono, originariamente della serie "P", riporta sul fronte la variazione della serie (da "P" a "Q") e sul retro, in corrispondenza della tabella nella quale sono riportati i tassi dei buoni originari serie "P", è indicata mediante timbro la misura dei nuovi tassi previsti per la serie "Q", come stabilito dall'art. 5 del DM 13 giugno 1986, ma, a fronte di una durata trentennale del buono, i rendimenti applicabili dal 21° al 30° anno sono invece stabiliti con scritta perfettamente visibile nel testo originale dello stesso, non cancellata, integrata o modificata sul punto e separata dalla tabella portante gli interessi sino al 20° anno, modificata con timbro.
Come recentemente ribadito dal Collegio di Coordinamento, nei casi, quali quello all'odierno esame, in cui sono presenti e leggibili i timbri prescritti, ma questi non indicano i rendimenti successivi al 20° anno, non sussiste un legittimo affidamento del sottoscrittore del titolo delle condizioni economiche relative alla serie originaria per il periodo indicato nei timbri, vale a dire fino al 20° anno. Per il periodo successivo, non essendo né indicati con timbro di modifica della letterarietà del titolo i nuovi rendimenti, né intervenuta alcuna successiva etero-integrazione del contratto, cioè in assenza di interventi normativi sui tassi originariamente pattuiti e dunque di modificazioni rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione, deve ritenersi che "il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore […] sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni" (cfr. ampiamente Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142/2020), nella sua forma letterale originaria, in sintonia con l'orientamento della Corte di Cassazione di tutela dell'affidamento del cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali del buono fruttifero (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5676/2013). Ne consegue che la domanda della ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P, i rendimenti previsti sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21°al 30° anno, così come letteralmente espresso in valori assoluti, sempre tuttavia al netto della ritenuta fiscale applicabile, merita di essere accolta.
Non può al contrario essere accolta la domanda di rimborso delle spese legali, in assenza dei necessari presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento per il riconoscimento delle stesse in favore di parte ricorrente (cfr. Collegio di Coordinamento decisione n. 6167 del 2014).

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi il titolo di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA